



L'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95 e successive modifiche stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso dei requisiti di idoneità possono richiedere, entro il mese di novembre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale presentando domanda scritta al Sindaco nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

La Commissione Elettorale Comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, li inserisce nell'albo escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'art. 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il Sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione Elettorale Comunale, indicandone i motivi.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il predetto albo è depositato nella segreteria del Comune ed ogni cittadino del comune ha diritto a prenderne visione.